

**Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 1 del 09.01.2024**

Presidente: *Sordi*

Estensore: *Di Nicola*

PERSONE E FAMIGLIA – SEPARAZIONE CONSENSUALE O DIVORZIO CONGIUNTO  
– SUPERAMENTO DELLA CONCEZIONE DELLA PREMINENZA DELL'INTERESSE  
DELLA FAMIGLIA SUI SINGOLI COMPONENTI – LIBERTÀ DEI CONIUGI DI  
CONCORDARE GLI ASPETTI PERSONALI DELLA VITA FAMILIARE

In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto, la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma realizza un controllo solo esterno sull'accordo tra i coniugi, attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, in particolare l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori. Difatti, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il Tribunale possa prendere atto degli accordi liberamente raggiunti tra i genitori in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della prole minore ove essi risultino non contrari all'interesse dei figli.